

Schema di Decreto correttivo Jobs Act

Le modifiche al D.Lgs. n. 81/2015: il lavoro accessorio riformato

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow (*)

Lo schema di Decreto legislativo approvato in lettura preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 giugno 2016, recante “*disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151*”, presentato alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati il 16 giugno 2016, acquisito come AG n. 311/2016 (assegnato il 21 giugno 2016 alle Commissioni competenti di Senato e Camera), prevede alcuni interventi correttivi su una parte dei Decreti delegati attuativi della legge n. 183/2014, c.d. Jobs Act.

Fra gli interventi maggiormente attesi e annunciati del Decreto correttivo vi è senz'altro quello che attiene al lavoro accessorio, modificando due disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015.

L'art. 1, AG n. 311/2016 chiarisce, infatti, i limiti di operatività del *voucher* in agricoltura, specifica i termini della comunicazione preventiva per attivare le prestazioni di lavoro accessorio e introduce una nuova sanzione amministrativa per l'omessa o irregolare comunicazione.

Tanta la centralità - in termini di politica del diritto - assegnata alla portata emendativa sul lavoro mediante *voucher* che le relative disposizioni dello schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta l'unica correzione proposta dal Governo al Parlamento per l'intero D.Lgs. n. 81/2015, che pure un anno fa (la norma è in vigore dal 25 giugno 2015) era intervenuto per “semplificare” e “unificare” in un unico testo normativo la disciplina dei contratti individuali di lavoro.

A voler sintetizzare la portata normativa dell'art. 1 dello schema del Decreto correttivo in materia

di lavoro accessorio, attiene al chiarimento dei limiti di operatività del *voucher* in agricoltura e alla specificazione dei termini della comunicazione preventiva per l'attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio con la contestuale introduzione di una nuova specifica sanzione amministrativa per l'omessa o irregolare effettuazione dell'adempimento informativo preliminare.

Se la prima delle due modifiche si limita, sostanzialmente, a svincolare gli imprenditori agricoli dal doppio limite economico sancito dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, la seconda correzione, invece, si palesa per una clamorosa incoerenza di fondo, giacché l'intervento rispetto al termine massimo di effettuazione della comunicazione preventiva (obbligo che deve essere adempiuto almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione di lavoro) apparentemente stringente, si accompagna al venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi che, pertanto, legittima una comunicazione unica per interi mesi di lavoro accessorio (tranne in agricoltura dove si pone il limite temporale massimo a una settimana di lavoro accessorio), abbandona le strumentazioni telematiche (passando da una comunicazione effettuata attraverso modalità telematiche, che comprendeva anche sms o posta elettronica a questi ultimi due strumenti in via esclusiva) e, ancor più gravemente, ad una sanzione amministrativa *ad hoc* (che replica quella già prevista dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente) che, tuttavia, delinea un sistema sanzionatorio fragile e, soprattutto, incoerente rispetto alle finalità della norma dell'AG n. 311/2016 che dichiaratamente si volge a

(*) L'Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Jobs Act

contrastare fenomeni di utilizzo irregolare, fraudolento e abusivo del lavoro accessorio, giacché viene fortemente ridotta (se non quasi azzerata) la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei casi di omessa comunicazione come con l'attuale testo del D.Lgs. n. 81/2015 accade ordinariamente.

Tali osservazioni, peraltro, trovano maggiore e migliore consolidamento in un'analisi di dettaglio dei due interventi di correzione proposti dal Governo, nel segno di una più completa attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, *lettera h*), della legge delega n. 183/2014, che sancisce la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva connessa alle prestazioni di lavoro accessorio.

Limiti economici di utilizzo del voucher

Il lavoro accessorio nasce per prestazioni di lavoro frequentemente sommerse alle quali con il sistema dei *voucher* (buoni lavoro) si riconoscono tutele retributive, previdenziali e assicurative, senza alcun obbligo di tipo documentale o adempimenti di particolare rilievo.

Il Capo VI, D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. "Codice dei contratti"), composto dagli articoli da 48 a 50, qualifica come prestazioni di lavoro accessorio la generalità delle attività lavorative (di qualsiasi natura giuridica, subordinata o autonoma) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015). Sulla norma si è subito pronunciato l'Inps con la propria circolare n. 149 del 12 agosto 2015.

Su tale istituto i più recenti interventi legislativi si sono mossi secondo un determinato indirizzo, ottenendo però un effetto diametralmente opposto: operando per restringere il campo di azione del lavoro occasionale accessorio, a contrasto della ritenuta "flessibilità cattiva", si è determinata, al contrario, una estensione di fatto del suo utilizzo, ampliando la fenomenologia dell'istituto rispetto alle intenzioni originarie della Riforma Biagi.

L'art. 1, comma 1, *lettera a*), dello schema di Decreto conferma il doppio limite economico

sancito dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, con riferimento a compensi non superiori a 7.000 euro netti (soggetti a rivalutazione annuale) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre, circolare Inps n. 149/2015), rispetto alla totalità dei committenti, con un ulteriore limite per ciascun committente pari a 2.000 euro netti (pure soggetti a rivalutazione annuale).

Occorre anzitutto sottolineare l'innalzamento a 7.000 euro netti (pari a 9.333 euro lordi, soggetto a rivalutazione annuale) del limite massimo nel quale deve restare contenuto il compenso del lavoratore affinché la prestazione lavorativa possa seguitare a configurarsi come lavoro accessorio; si tratta di un limite significativamente aumentato rispetto ai 5.060 euro precedentemente in vigore (cfr. circolare Inps n. 77 del 16 aprile 2015, per un limite lordo di 6.746 euro).

Viene confermata anche la previsione di un limite con riguardo al lavoro accessorio prestato per ciascun singolo committente, in quanto i compensi non possono essere superiori a 2.000 euro (pure soggetto a rivalutazione annuale). Si deve sottolineare che la cifra prevista dal Legislatore del Decreto correttivo finisce per essere inferiore rispetto al limite già in vigore secondo la precisazione contenuta nella circolare Inps n. 149/2015 che rende applicabile per le prestazioni dell'anno 2015 il limite dei 2.020 euro netti (2.693 euro lordi).

La norma conferma il doppio limite economico: quello generale che viene inteso, per ciascun percipiente, come cumulativo rispetto alla totalità dei committenti e quello specifico riferito al singolo committente imprenditore o professionista (come sottolineato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 e dall'Inps con circolare n. 49 del 29 marzo 2013). Inoltre l'importo viene annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 18 del 18 luglio 2012 aveva sottolineato che essendo stati eliminati i riferimenti ai requisiti soggettivi e alle lavorazioni (che impegnavano "in una verifica relativa alla sussistenza delle causali soggettive e oggettive"), si prevedono "essenzialmente limiti di carattere economico". Ne consegue,

stando ai chiarimenti ministeriali, che può essere attivato “sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico”, fatta eccezione per le previsioni specifiche dettate per gli imprenditori commerciali e per le attività agricole. In materia, peraltro, essendo stato eliminato anche l’inciso “di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio in passato, si rafforza l’orientamento già espresso dal Ministero del lavoro secondo il quale l’occasionalità delle prestazioni non assume valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto. Nella circolare n. 4/2013 già si affermava: “il riferimento all’attività ‘meramente’ accessoria non è altro che una sottolineatura che ribadisce, considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, la sostanziale occasionalità delle prestazioni, certamente non in grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso”. Secondo la circolare n. 35 del 29 agosto 2013 “la legittimità del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico”. Il Vademecum adottato dal Ministero del lavoro con lettera circolare n. 7258 del 22 aprile 2013, dopo aver ribadito che “è possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico”, ha ulteriormente precisato che il limite è “da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire”.

D’altra parte, la norma contiene una previsione esplicita del parametro temporale di calcolo del compenso annuo percepito dal lavoratore accessorio, imponendo il riferimento all’anno civile, vale a dire il periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (circolare Inps n. 149/2015).

Limiti di utilizzo del voucher in agricoltura

Riguardo all’agricoltura, l’art. 1, comma 1, *lettera b)*, dello schema di Decreto modifica l’alinea dell’art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per sanare che il doppio limite richiamato non interessa

le prestazioni di lavoro accessorio rese in agricoltura, che seguitano ad essere soggette al solo limite complessivo di 7.000 euro netti, anche per il singolo committente, ferma restando l’ammisibilità per le sole prestazioni di natura occasionale rese in attività agricole di carattere stagionale da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età e per quelle svolte a favore degli agricoltori con basso volume di affari, che non possono essere rese da persone già iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:

a) nelle **attività lavorative di natura occasionale** rese nel contesto delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età: con riferimento ai giovani infraventicinenni si richiede che essi siano regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, e in tal caso le attività occasionali devono essere svolte compatibilmente con gli impegni scolastici, mentre se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università possono prestare lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno; la circolare n. 49/2013 dell’Inps ha specificato che “per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico si conferma che l’impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazioni contenute nella circolare dell’Inps n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano: a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Inoltre, resta fermo che: gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno”;

b) nelle attività agricole svolte a favore degli **agricoltori con basso volume di affari**, secondo le disposizioni di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da persone iscritte, nell’an-

Jobs Act

no precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; la circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro ha precisato che si tratta dei produttori agricoli che hanno realizzato (l'anno precedente) o prevedono di realizzare (in caso di inizio attività) un volume d'affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti.

D'altra parte la non applicabilità agli imprenditori agricoli del doppio limite individuale sancito per imprese e professionisti era stata già espressamente delineata dal Ministero del lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, che sottolineava la specialità del settore agricolo.

Sulla scorta di tale anticipazione della prassi amministrativa - sostanzialmente immutata anche dopo l'avvento del D.Lgs. n. 81/2015, al punto che la stessa *Relazione tecnica* all'AG n. 311/2016 afferma espressamente: "*la modifica all'articolo 48, comma 1, del Decreto legislativo n. 81 del 2015, oggi proposta, si risolve in un adeguamento della situazione normativa alla perdurante situazione di fatto*" - il Governo nell'AG n. 311/2016 interviene motivando ancora l'esclusione dal doppio limite col fatto che "*l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ai limiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 48*", come si evince testualmente dalla *Relazione illustrativa* al provvedimento.

Comunicazione preventiva

Più rilevanti sono le modifiche contenute nell'art. 1, comma 1, *lettera c)*, dell'AG n. 311/2016, che riscrive l'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Per la prestazione lavorativa resa in lavoro accessorio, in effetti, sono previste considerevoli facilitazioni operative: non sussiste alcun obbligo di comunicazione di assunzione preventiva, né obblighi di registrazione nel libro unico del lavoro o in altra documentazione obbligatoria, né adempimenti di carattere periodico o annuale. Tuttavia, l'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 introduce un obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro (destinata ad essere sostituita dall'Ispettorato territoriale del lavoro istituito dal D.Lgs. n. 149/2015), per i soli committenti imprenditori o professionisti: la comunicazione deve riguardare i dati anagrafici, il

codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione, per le attività di lavoro accessorio relative ad un arco temporale non superiore a 30 giorni. La comunicazione preventiva, che si offre in forma del tutto analoga a quella già vigente per il lavoro intermittente, dovrà essere compiuta con modalità telematiche, ovvero anche attraverso sms o posta elettronica.

Tale comunicazione obbligatoria alla Dtl è destinata a sostituire sostanzialmente la comunicazione preventiva telematica semplificata disciplinata dalla circolare Inps n. 177 del 19 dicembre 2013, che tuttavia è rivolta alla generalità dei committenti, mentre la nuova comunicazione interessa, come detto, esclusivamente i committenti imprenditori o professionisti. D'altro canto il nuovo obbligo di comunicazione delineato dal D.Lgs. n. 81/2015 non è mai divenuta operativa in un anno di vigenza della norma, così il Ministero del lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, si era affrettato a chiarire che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione sarà effettuata secondo le procedure di cui alla circolare Inps n. 177/2013.

La comunicazione telematica preventiva all'Inps (ancora attuale) è frutto della razionalizzazione dell'adempimento obbligatorio di inizio prestazione in prospettiva del quale Inps e Inail (con determinazioni presidenziali Inps n. 43 del 1° marzo 2013 e Inail n. 87 del 4 aprile 2013) hanno stipulato un Accordo "finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro" (così nella circolare Inps n. 177/2013). In base all'intesa, peraltro, l'Inps si è impegnato a trasmettere in tempo reale all'Inail le comunicazioni ricevute, anche con riferimento a quelle concernenti le variazioni (art. 5, comma 1, D.M. 12 marzo 2008).

Il riferimento normativo si trovava nel D.M. 12 marzo 2008 (attuativo dell'art. 72, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003): in base agli artt. 2 e 5 del D.M. si prevede che quanti utilizzano le prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Inail, per via telematica o tramite call center, i dati

anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando il luogo dove si svolge il lavoro e il periodo presunto dell'attività lavorativa.

La comunicazione preventiva all'Inps deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del committente e del prestatore di lavoro accessorio, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività. Essa va effettuata esclusivamente on line attraverso: la procedura informatica sul portale *www.inps.it* (utilizzando la voce "Attivazione voucher Inps"), che consente di inserire i dati delle prestazioni di lavoro accessorio, completi dei dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e di attivare i voucher cartacei Inps associati alla prestazione indicata (il portale è accessibile tramite percorsi alternativi: per i committenti muniti di Pin: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro accesso con Pin; per i possessori di voucher accesso con codice fiscale e codice di controllo: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher Inps; per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati accesso con Pin); Contact Center Inps-Inail (al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); Sede Inps.

La comunicazione deve essere rinnovata in caso di eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro, in particolare con riguardo alla cessazione anticipata del periodo lavorativo, da trasmettersi con le modalità anzidette preventivamente rispetto al momento iniziale del verificarsi della variazione, ovviamente salvo che la stessa non sia imprevedibile (cfr. nota Inail n. 8252 del 15 novembre 2010).

Ebbene, la norma contenuta nello schema di Decreto correttivo, anzitutto, sostituisce la Direzione territoriale del lavoro, con la sede territoriale competente dall'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal D.Lgs. n. 149/2015, di cui al D.P.R. n. 109/2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva.

Un secondo intervento correttivo riguarda il termine massimo per effettuare la comunicazione preventiva, che richiede l'adempimento effettuato almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Un terzo profilo di modifica riguarda il venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi alla comunicazione stessa: l'AG n. 311/2016, infatti, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sembra legittimare una comunicazione unica per interi mesi di lavoro accessorio, ponendo un limite temporale soltanto al lavoro accessorio reso in agricoltura dove si stabilisce che la comunicazione deve riguardare al massimo un arco temporale di sette giorni. Tale disposizione, d'altra parte, esige una esplicitazione e maggiore chiarezza nel dettato normativo, giacché la stessa potrebbe invece prestarsi ad una lettura (seppure più lontana dal contenuto letterale della norma proposta, ma emersa durante i lavori delle Commissioni parlamentari) in ragione della quale imprenditori non agricoli e professionisti sarebbero tenuti a comunicare quotidianamente, almeno un'ora prima, ciascuna giornata in cui viene svolta anche soltanto un'ora di lavoro accessorio, mentre nel solo settore agricolo la comunicazione potrà estendersi fino a 7 giorni di prestazioni lavorative accessorie (come si evincerebbe dalla Relazione illustrativa dell'AG n. 311/2016 secondo cui la differente disciplina sarebbe dettata: "*per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori meteorologici*").

Il quarto correttivo concerne i contenuti della comunicazione: la norma vigente richiede l'esplicita indicazione dei dati anagrafici "e" del codice fiscale del lavoratore (oltre a luogo della prestazione e durata della stessa per un massimo di trenta giorni), la disposizione del Decreto correttivo richiede alternativamente i dati anagrafici "o" il codice fiscale del lavoratore, in ottica chiaramente semplificatoria per uno più snello utilizzo del lavoro accessorio.

Da ultimo, il Decreto correttivo abbandona le strumentazioni telematiche, oggi espressamente previste dalla disposizione in vigore, passando a una comunicazione effettuata esclusivamente attraverso sms o posta elettronica: non pare adeguata la previsione che rimanda ad "ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie", a fronte di una esplicita

Jobs Act

abrogazione del vigente richiamo alle “modalità telematiche”.

Il quadro regolatorio circa la nuova comunicazione preventiva delineata dal Decreto correttivo, quindi, si presenta in un percorso di luci e ombre che impedisce di individuare con sicurezza il perseguimento della finalità annunciata di “garantire la piena tracciabilità dei voucher”, venendo meno, invero, l’obbligo di un limite temporale massimo per le prestazioni di lavoro accessorio che possono formare oggetto di una stessa comunicazione (oggi 30 giorni), mancando una esplicita previsione normativa in base alla quale la durata della prestazione deve essere indicata con esplicita dichiarazione delle singole giornate e del numero di ore di lavoro accessorio previsti nell’arco temporale al quale la comunicazione fa riferimento.

Sistema sanzionatorio

Nel sostituire l’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, l’art. 1, comma 1, *lettera c)*, dell’AG n. 311/2016, sancisce che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva si applica una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, esclusa dalla procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 (in contrasto con la legge n. 183/2014 che incentivava il ricorso agli istituti premiali e di immediata regolarizzazione come la diffida appunto). Il committente, per estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 800 euro, ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981, per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore.

Pertanto, non solo l’omissione della comunicazione sarà sanzionabile, ma anche la comunicazione effettuata con modalità e strumenti difformi da quelli previsti o priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma.

Tuttavia, il nuovo art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, come delineato dallo schema di Decreto correttivo, traccia un sistema sanzionatorio fragile e incoerente rispetto alle finalità dichiarate di contrastare ipotesi di ricorso abusivo, irregolare e fraudolento a prestazioni di lavoro accessorio. Infatti, la previsione di una sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi riguardanti la comunicazione preventiva, riduce, quasi azze-

ra, la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei casi di omessa comunicazione come, invece, accade con il testo vigente del D.Lgs. n. 81/2015 (si veda la circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro, secondo cui la maxisanzione va applicata quando manca la comunicazione preventiva, perché si tratta di non sussistenza del “titolo” che legittima l’utilizzo del lavoro accessorio, pertanto la prestazione resa deve considerarsi “in nero”, in quanto si ha una “prestazione di fatto, non censita preventivamente”). Con il nuovo testo la maxisanzione non potrà essere applicata per l’omesso adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva, se non quando il committente imprenditore o professionista non ha acquistato preventivamente (“per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio”) ed “esclusivamente attraverso modalità telematiche”, i buoni orari, numerati progressivamente e datati, a norma dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Non potrà sostenersi, in effetti, che la nuova sanzione amministrativa interessa le sole comunicazioni effettuate senza i contenuti richiesti dalla norma o con dati in tutto o in parte difformi o incompleti, mentre per l’omessa comunicazione rimarrebbe comunque applicabile la maxisanzione, perché il testo dell’art. 1, comma 1, *lettera c)*, dello schema di Decreto correttivo fa espresso riferimento alla violazione degli obblighi di comunicazione e non soltanto ai contenuti in tutto o in parte omessi nella comunicazione effettuata.

De jure condendo

Da ultimo, in prospettiva *de jure condendo*, occorre sottolineare come l’intervento correttivo proposto dal Governo impatta inevitabilmente con le autonome iniziative legislative del Parlamento, dove, in seno alla XI Commissione (lavoro) della Camera dei deputati in sede referente, dal 28 aprile 2016, ha preso avvio l’esame di tre distinte proposte di legge (rispettivamente, in ordine cronologico, A.C. 584 del 28 marzo 2013, A.C. 1681 del 10 ottobre 2013 e A.C. 3601 dell’11 febbraio 2016) tutte accomunate dalla finalità di restringere l’ambito di applicazione del lavoro accessorio e ricondurlo sostanzialmente all’alveo originariamente declinato dal D.Lgs. n. 276/2003 nel contesto della Riforma Biagi.